

REGOLAMENTO (CEE) N. 2188/89 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 1989

che abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 4192/88 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune qualità di magnesio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 4192/88 (1) il Consiglio ha aperto per il 1989 un contingente tariffario comunitario di 320 tonnellate per talune qualità di magnesio purissimo destinato alla fabbricazione di limature per l'industria del combustibile nucleare, a dazio zero; che è opportuno prevedere l'estensione del beneficio di detto contingente a prodotti della fattispecie destinati ad altri usi nonché un adattamento del volume contingente; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 4192/88 e sostituirlo con il presente regolamento;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che è necessario prendere le misure neces-

sarie per assicurare una gestione comunitaria efficace di tale contingente tariffario prevedendo la possibilità per gli Stati membri di prelevare dal volume contingente le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni reali; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del contingente comunitario ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di questo contingente possono essere effettuate da uno dei suoi membri.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1989, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti designati qui di seguito è sospeso al livello ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingente (in t) | Dazio contingente (in %) |
|-----------------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|
| 09.2742 | ex 8104 11 00 | Magnesio greggio di purezza non inferiore a 99,95 %, presentato in forma di billette o lingotti, destinato alla fabbricazione di elementi utilizzati nell'industria nucleare | 850 | 0 |

2. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

3. Per il controllo dell'utilizzazione del prodotto per la destinazione particolare prescritta sono d'applicazione le disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 2

Il contingente comunitario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurare la gestione efficace del contingente stesso.

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1988, pag. 36.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica la quale include una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.